

# Tribunale di Udine

## - 2<sup>a</sup> sezione civile -

Il Giudice delegato al

, dott. Andrea Zuliani;

visto il progetto di ripartizione parziale dell'attivo realizzato e disponibile trasmesso dalla curatrice fallimentare, dott.ssa

, in data 17/3/2021 e depositato presso la cancelleria in data 18/3/2021;

preso atto dell'invio di copia dello stesso a tutti i creditori, a mezzo posta elettronica certificata;

letti i tre distinti reclami avverso il progetto di ripartizione parziale proposti da \_\_\_\_\_, rappresentata dalla mandataria

■ \_\_\_\_\_, con gli avvocati

\_\_\_\_\_ , rappresentata dalla mandataria \_\_\_\_\_, con l'avvocato

letti gli atti e i documenti dei tre subprocedimenti riuniti e sentite le parti in camera di consiglio;

dato atto che la situazione posta dalla curatrice a base del progetto di ripartizione parziale è la seguente:

**attivo liquidato** € 3.082.512,95, di cui € 3.077.700 (99,84% del totale) derivati dalla vendita degli immobili in sede di esecuzione individuale fondiaria davanti al Tribunale di Milano ed € 4.812,95 (0,16% del totale) derivati dalla liquidazione dell'attivo mobiliare;

**attivo distribuibile** € 1.669.542,20 (al netto, anche e soprattutto, di € 1.379.748,25 versati dalla curatrice al

a titolo di IMU e TASI maturate in corso di procedura), di cui € 1.600.000 già versati provvisoriamente ai due creditori ipotecari fondiari nel corso dell'esecuzione individuale (€ 800.000 per ciascun creditore);

rilevato che tali dati numerici non sono in discussione, prospettandosi soltanto, da parte delle prime due reclamanti, che ulteriore attivo possa derivare, in futuro, dall'accoglimento del ricorso in Commissione tributaria contro la liquidazione delle imposte comunali sull'immobile o, in caso di rigetto di quel ricorso, da ipotizzate azioni di responsabilità nei confronti della curatrice;

rilevato che nemmeno è in discussione il principio giuridico per cui l'assegnazione delle somme da parte del giudice dell'esecuzione in sede di espropriazione fondiaria è meramente provvisoria, spettando al giudice della procedura concorsuale – nella quale i creditori fondiari sono tenuti ad insinuarsi al passivo – la decisione finale sulla spettanza di quelle somme (Cass. 17.12.2004, n° 23572, pronunciata ancor prima che fosse aggiunto all'art. 52 legge fall. il comma 3°, dal contenuto inequivocabile: "Le disposizioni del secondo comma si applicano anche

ai crediti esentati dal divieto di cui all'art. 51"; orientamento in seguito confermato in altre sentenze, fino alla più recente Cass. 28.9.2019, n° 23482);

considerato che, sulla base di tale consolidata e condivisibile giurisprudenza di legittimità, il curatore fallimentare – pur essendo legittimato a opporsi all'assegnazione provvisoria in sede di esecuzione individuale, ai sensi dell'art. 512 c.p.c. – non ha l'onere di tale opposizione, ben potendo agire separatamente per ripetere dal creditore fondiario gli importi da lui ricevuti in eccedenza rispetto a quanto spettantigli in esito al riparto in sede fallimentare;

ritenuto, sempre in coerenza con il citato orientamento, che il curatore (che non si sia opposto con successo alla distribuzione della somma ricavata in sede espropriativa individuale) deve agire in sede ordinaria per il recupero delle somme eccedenti anticipate, ma può farlo solo in base ad un provvedimento formale adottato in sede fallimentare e idoneo a divenire stabile "ai sensi dell'art. 26 legge fall.";

ritenuto, pertanto, che correttamente la curatrice, al fine di ottenere un siffatto provvedimento in sede fallimentare, ha scelto la via di presentare un progetto di ripartizione parziale in favore dei creditori prededucibili i cui crediti trovano capienza nell'attivo astrattamente disponibile – che comprende anche quanto provvisoriamente versato ai creditori fondiari – ma non nelle risorse finanziarie disponibili sul conto corrente intestato alla procedura;

ritenuto, per quanto riguarda, nel merito, il contenuto del progetto

di ripartizione, che il creditore ipotecario ha diritto a essere preferito ai creditori prededucibili, ma solo dopo che sia stata pagata – oltre alle spese riferibili all'immobile ipotecato o che rechino al creditore ipotecario “specifiche utilità” – anche una quota delle spese di carattere generale “secondo un criterio proporzionale” (art. 111-*ter*, comma 3°, legge fall.);

ritenuto che il “criterio proporzionale” (residuale rispetto all'imputazione di spese specifiche o di specifica utilità) implica – nel caso eccezionale in cui, come in quello in esame, l'attivo liquidato sia pressoché integralmente riferibile alla vendita dei beni ipotecati – che tutte le spese di carattere generale devono essere pagate prima di pagare il creditore ipotecario, in coerenza con il fatto che anche quest'ultimo, una volta che il suo debitore sia dichiarato fallito, riceve dalla procedura concorsuale la generica, ma necessaria, utilità dell'accertamento del suo diritto e della relativa collocazione nel concorso di tutti i creditori sul patrimonio del debitore;

rilevato, per quanto riguarda il compenso della curatrice fallimentare, che le parti reclamanti non contestano, nel merito, la liquidazione dell'acconto effettuata dal tribunale considerando nell'attivo realizzato anche il ricavato della vendita in sede di esecuzione fondiaria, essendo del resto evidente il presupposto dell'intervento della curatrice nella procedura individuale e del suo attivo coinvolgimento in vari e complessi aspetti della gestione dell'immobile ipotecato;

ritenuto che il mancato collocamento nel progetto di distribuzione

parziale “dei crediti per i quali non si applica il divieto di azioni esecutive” (art. 110, comma 1°, legge fall.), ovverosia, nel caso di specie, dei crediti delle prime due reclamanti, pur essendoci per essi parziale capienza nell’attivo liquidato, si giustifica, da un lato, con la mancanza di qualsiasi interesse in tal senso in capo alle creditrici (che hanno già incassato a titolo provvisorio una somma superiore a quella capienza) e, dall’altro lato, per la presenza nel piano dei pagamenti esclusivamente di crediti prededucibili da considerare preferiti, per le ragioni sopra esposte, rispetto ai crediti ipotecari;

considerato, per quanto riguarda il reclamo presentato dal dott. De Agostini, che questi lamenta che il proprio credito (relativo al compenso per l’incarico di commissario giudiziale nella fase successiva all’accertamento dello stato di insolvenza ai sensi dell’art. 3 decreto legislativo n° 270 del 1999 che precedette la dichiarazione di fallimento) sia stato inserito nel progetto di ripartizione solo nella misura di € 43.927, invece che nella ben maggiore misura che egli sostiene essere stata definitivamente ammessa al passivo;

ritenuto, peraltro, che non rientra nei poteri del giudice delegato – chiamato a dichiarare esecutivo il progetto di ripartizione parziale presentato dal curatore – apporvi modifiche aggiungendo crediti in esso non inseriti, fermo restando che la scelta della curatrice è coerente con quanto disposto dal collegio che ha liquidato, su sua richiesta, il compenso spettante al dott. De Agostini e che la relativa questione potrà essere riproposta e discussa in sede di ripartizione finale;

ritenuto che nel presente procedimento, pur svolto in forma camerale, “si profila comunque un conflitto tra parte impugnante e parte destinataria del reclamo, la cui soluzione implica una soccombenza che resta sottoposta alle regole dettate dagli artt. 91 e ss. c.p.c.” (Cass. 12.5.2010, n° 11503; v. anche Cass. 23.2.2012, n° 2757);

ritenuto, tuttavia, che non si ravvisa la necessità di decidere sulle spese, in quanto la curatrice del fallimento non si è formalmente costituita nel procedimento con un difensore (pur avendo partecipato all'udienza, *ad adiuvandum*, l'avvocato Pierpaolo Curri, che è uno dei creditori inseriti nel progetto di ripartizione);

visti gli artt. 36, 110 e 113 legge fall.;

**dichiara** esecutivo il progetto di riparto parziale che prevede i seguenti pagamenti in favore dei creditori prededucibili:

**nulla** per le spese di lite;

**dispone** che la cancelleria comunichi il presente provvedimento alla curatrice e alle parti reclamanti e che ne inserisca copia nel fascicolo del subprocedimento 26-1/2016, nel quale sono già confluiti i fascicoli relativi agli altri due reclami.

*Udine, li 13.9.2021.*

**Il Giudice Delegato**  
**(dott. Andrea Zuliani)**